

TI_GERICHTE 31.2004.4 vom 12. Februar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2004.4

FR: TI_GERICHTE 31.2004.4 du 12 février 2004

IT: TI_GERICHTE 31.2004.4 del 12 febbraio 2004

Regeste

risarcimento danni. Prescrizione. Amministratore di fatto, direttore. Rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti

Erwägungen

E. 19

settembre 2001 con cui _____ dichiara di aver ricevuto le dimissioni di RI1 dalla carica di direttore (allegato 3 doc. I); - 12 documenti (scritti, contratti d'assunzione, ecc) tutti datati posteriormente al 1° gennaio 2002 e sottoscritti da _____ (allegati 1-12 doc. VI); Nessuno di questi documenti permette, alla luce della giurisprudenza sopracitata, di giungere ad un chiaro e affidabile giudizio circa l'eventuale responsabilità di RI1 quale organo materiale della FA1. La Cassa nella sua decisione di risarcimento danni ha chiesto in risarcimento a RI1 l'importo di fr. 147'953.45 unicamente sulla base della sua iscrizione a RC in qualità di direttore munito di diritto di firma individuale (doc. 1). La Cassa, come visto, ha erroneamente "inserito" il ricorrente nel consiglio di amministrazione della società, in quanto unico amministratore (quindi organo formale) è _____ (che risulta ancora iscritto a RC, come del resto il ricorrente, ma unicamente quale direttore). Per essere ritenuto organo di fatto (materialmente responsabile quindi), come abbiamo visto, devono essere ravvisabili chiari ed inequivocabili atti decisionali non subalterni, tali da influenzare l'andamento aziendale al pari di un amministratore unico o di un membro del CdA. Ora, il ricorrente sin dall'inoltro dell'opposizione ha affermato di non essersi mai occupato della gestione amministrativa della società, ma solo di aver svolto lavori "sul campo", ossia quelli direttamente legati alla conduzione di un locale notturno (doc. 2). La Cassa solo con la decisione su opposizione ha tentato di "inquadrare" la figura di RI1 (doc. 3), ritenendolo, a torto, organo formale. Essa ha dichiarato unicamente che "un direttore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa" (doc. 3 pag. 5). Con il ricorso il ricorrente ha confermato la propria estraneità nella gestione aziendale, producendo nel contempo uno scritto della società con il quale vengono accettate le proprie dimissioni a far tempo dal 31 dicembre 2001 (doc. I). In risposta, la Cassa ha incentrato le proprie argomentazioni essenzialmente sull'effettività delle dimissioni del ricorrente, senza spiegare né tantomeno tentare di dimostrare cosa il ricorrente avrebbe fatto per essere ritenuto amministratore di fatto. La Cassa, come detto, ha evidentemente confuso la figura di direttore con quella di amministratore-prestanome. L'assunto della Cassa secondo cui il ricorrente sia il proprietario dello stabile dove trovava posto il locale notturno (doc. IV), non è comunque sufficiente per condannarlo al risarcimento danni in veste di amministratore di fatto. Come non è sufficiente asserire che egli continui ad essere (o è stato) unico rappresentante della società preso l'_____. Concludendo, sulla base di questi ultimi due aspetti, la pratica necessita di approfonditi accertamenti volti a verificare

se effettivamente il ricorrente ha agito quale organo di fatto. 2.13. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 pag. 2 = Die Praxis 2/2002 pag. 155 consid. f; Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, in BJM 2000, pag. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 23-26) o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. In concreto, a fronte di un accertamento manifestamente incompleto dei fatti, annullata la decisione 12 febbraio 2004, l'incarto deve essere rinviato alla Cassa, affinché stabilisca la posizione di RI1 all'interno della società sin dalla sua costituzione conformemente a quanto esposto ai considerandi che precedono.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.